



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI PER ESERCIZI COMMERCIALI E ATTIVITA' DI SERVIZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07.07.2026

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune di Ponte San Pietro istituisce nel proprio bilancio un fondo per la concessione di agevolazioni tributarie destinate a:

- a) soggetti che intendono avviare per il triennio 2026/2028 nuove attività economiche o che provvedano ad ampliare l'attività preesistente rientrante nei settori di cui al successivo art. 4, del territorio del Comune di Ponte San Pietro, al fine di stimolare ed incentivare l'economia locale;
- b) soggetti in regola con i pagamenti TARI negli ultimi 3-4-5 anni, rientranti nei settori di cui al successivo art. 4, al fine di sostenere le attività virtuose già presenti nel territorio del Comune di Ponte San Pietro e che contribuiscono alla crescita dell'economia locale.

Articolo 2

Ambito di applicazione e agevolazioni

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'agevolazione tributaria sul tributo comunale sui rifiuti (TARI) a favore dei soggetti passivi Tari

- a) che nel triennio 2026/2028 avviano:
 - 1) una nuova attività economica, tra quelle elencate al successivo articolo 4, nel perimetro del territorio comunale destinando a ciò immobili abbandonati, sfitti, inutilizzati o chiusi.
 - 2) l'ampliamento di attività commerciali, artigianali o di servizi;
- b) che sono in regola con i pagamenti TARI degli ultimi anni.

2. Le agevolazioni oggetto del presente regolamento prevedono la sostituzione del Comune all'utenza nel pagamento del tributo comunale sui rifiuti – TARI - per l'unità sita nel territorio comunale:

- a) nella misura totale per i primi due anni (24 mesi) di insediamento per le nuove attività di cui al successivo art. 4 e per i primi 4 anni (48 mesi) per le nuove attività di cui al successivo art. 4 che siano state avviate da soggetti di età inferiore o uguale a 35 anni alla data di avvio dell'attività;
- b) una riduzione del 25% una tantum sulla TARI anno 2026 per le attività di cui all'art. 4 che sono in regola con i pagamenti degli ultimi 5 anni alla data del 31/12/2025 (vale a dire che hanno effettuato il pagamento della TARI per gli anni 2025/2024/2023/2022/2021).
- c) una riduzione del 20% una tantum sulla TARI anno 2026 per le attività di cui all'art. 4 che sono in regola con i pagamenti degli ultimi 4 anni alla data del 31/12/2025 (vale a dire che hanno effettuato il pagamento della TARI per gli anni 2025/2024/2023/2022).
- d) una riduzione del 15% una tantum sulla TARI anno 2026 per le attività di cui all'art. 4 che sono in regola con i pagamenti degli ultimi 3 anni alla data del 31/12/2025 (vale a dire che hanno effettuato il pagamento della TARI per gli anni 2025/2024/2023).

I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono superare in ogni caso l'importo massimo annuo di euro 2.000,00 (euro duemila/00) costituito da TARI e Tributo Provinciale.

3. La quantificazione dell'agevolazione di cui al comma precedente sarà in ogni caso determinata con riferimento alle disponibilità di bilancio.

4. Annualmente, nell'ambito della missione relativa allo sviluppo economico viene previsto nel bilancio comunale, come macro aggregato di trasferimento, l'ammontare delle risorse destinate alla agevolazione, che il Responsabile del Servizio Entrate provvederà a ripartire ai richiedenti.

5. La verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa presentata dal contribuente per l'accesso all'agevolazione.

6. Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare in pieno la richiesta, si procederà a riconoscere al beneficiario un importo pari al beneficio ammissibile in funzione alle disponibilità di bilancio.

Articolo 3

Requisiti per l'ammissione ed esclusioni

1. Possono usufruire dell'agevolazione di cui al presente regolamento, i soggetti passivi della Tari che hanno già un'attività, avviano una nuova attività o apriranno una nuova unità locale operativa sul territorio del Comune di Ponte San Pietro, o amplieranno un'attività già esistente nel triennio 2026/2028 e che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- c) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di ordinamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2. Sono esclusi dall'agevolazione coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Ponte San Pietro e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune di Ponte San Pietro per tributi e tasse in genere al momento della presentazione della domanda.

Articolo 4

Iniziative ammissibili e settori di intervento nel territorio comunale

1. Ai fini della concessione dei benefici le attività economiche nei seguenti settori:

- a. Servizi privati diffusi (es. farmacie, rivendite di generi di monopolio, calzolaio, parrucchiere, estetista, lavanderie, le attività di produzione e vendita di cibi e bevande senza possibilità di consumazione all'interno del locale, laboratori fotografici, ecc.);
- b. Commercio al dettaglio escluso il commercio on-line svolto senza l'apertura di una "vetrina";
- c. Attività Professionali (Es: uffici e studi privati e professionali ecc.);
- d. Esercizi pubblici (es. attività di ristorazione, gelaterie, bar, osterie, pasticcerie, trattorie, pizzerie);
- e. Agenzie di servizi (es. viaggi, autoscuole, centri di assistenza fiscale ecc.);
- f. Attività artigianali di produzione beni specifici e attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)

2. In particolare sono soggette ad agevolazione le nuove attività che si insedieranno a partire dal 01/01/2026 previa presentazione di regolare Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP del Comune di Ponte San Pietro.

3. Sono esclusi dall'agevolazione gli esercizi:

- sale scommesse
- esercizi commerciali che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Sono altresì esclusi dalla fruizione del beneficio di cui al comma 2 punto a) dell'art.2:

- a) i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- b) le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 5 Procedure

1. I soggetti che posseggono i requisiti e che intendano usufruire dell'agevolazione di cui al presente Regolamento, devono presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'ufficio protocollo nei seguenti termini:
 - a) per la fruizione del beneficio di cui al comma 2 punto a) dell'art.2, (insediamento di nuove attività o ampliamento di attività esistenti) utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni per la fruizione del beneficio. Limitatamente all'anno 2026 le domande per le attività insediate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026 verranno presentate entro il 17 agosto 2026.
 - b) per la fruizione del beneficio di cui al comma 2 punto b) c) d) dell'art. 2 (attività in regola con i pagamenti TARI) le domande dovranno essere presentate entro il 17 agosto 2026. Le domande non presentate entro tale termine non verranno considerate.
2. Le domande saranno esaminate dal Servizio Entrate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il Servizio Entrate, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, sottopone la proposta della misura del contributo spettante al Responsabile del Settore 4, previo riscontro dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.
4. Il Responsabile del Settore 4 potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le condizioni per fruire del beneficio, che dovrà essere esibita nei modi e nel termine richiesti, pena l'esclusione dall'agevolazione stessa.
5. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia dell'agevolazione, la quale decade in mancanza anche di un solo di detti requisiti.

Articolo 6 Revoche

1. Il Responsabile del Settore 4 procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dei soggetti ammessi al beneficio. La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare la perdita anche di un solo dei requisiti che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

Articolo 7 Ulteriori condizioni

1. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione sono comunque tenuti ad osservare i termini e le modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto o adempimento richiesto in materia di TARI. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
2. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono soggetti al pagamento del tributo per coloro che sono stati ammessi all'agevolazione di cui all'art. 2 comma 2 punto a) decorsi 24 mesi dall'avvio della attività.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 punto b) c) d) dell'art. 2 è considerata una tantum e ha effetto solo per la TARI relativa all'anno 2026.
4. Le attività economiche oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di Settore e dei Regolamenti comunali.

Articolo 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha validità dal 1° gennaio 2026.